



COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 23.09.2016 EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20.05** nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**, seduta **pubblica** di **PRIMA** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome del Consigliere	Pres.	Ass.	Cognome e Nome del Consigliere	Pres.	Ass.
ZANIN GABRIELE	X		DE MARCO CRISTIAN		X
MOTTOLA ANIELLO	X		CECCHIN LUIGI	X	
QUALIZZA ELEONORA	X		CETTOLO DORETTA	X	
LA STELLA GLENDA	X		DE MARCO FABRIZIO DARIO	X	
SIMIONATO DANIELE	X		TELLINI TIZIANA		X
MENON ANDREA	X		NARDIN ERIC		X
MILLAN RICCARDO	X				

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Barbara Paoletti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **ZANIN GABRIELE** nella sua qualità di **Sindaco** che mette in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 23.09.2016 EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

La sottoscritta dott.ssa Barbara Paoletti, in qualità di Segretario comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE ESPRESSO IN DATA 28.09.2017
f.to Barbara Paoletti

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, in conformità a quanto disposto dall'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE ESPRESSO IN DATA 28.09.2017
f.to Loredana Tessaro

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P., come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 (Decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Testo unico;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7 del D. lgs. 175/2016 , ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

-in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.lgs n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della

spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ATTESO CHE i servizi comunali competenti predisporranno le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni societarie in conformità alle disposizioni vigenti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione del presente atto ricognitivo (ovvero di mancata alienazione) entro il termine stabilito, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in base ai criteri stabiliti dal Codice civile;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento del Sindaco n. 1165 di protocollo del 24.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, approvati con deliberazione giunta n. 20 del 29.03.2016, nonché dell'atto consiliare di ricognizione approvato in data 09.03.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione: si tratta di una ricognizione delle partecipazioni dell'ente, richiesta dalla nuova normativa in materia, da cui risulta che non vi siano i presupposti per il mantenimento della nostra quota in Hera S.p.A..

Il Cons. Cettolo chiede aggiornamenti circa l'ASDI Sedia, ed in particolare quali siano le tempistiche per la liquidazione della società.

Il Sindaco risponde che non vi sono notizie recenti in materia, ed a questo punto crede sia opportuno procedere all'invio di una messa in mora al liquidatore al fine di sollecitare la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Con voti favorevoli palesemente espressi all'unanimità dai n. 10 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, integrato dalle schede redatte sulla base del Format predisposto dal MEF;

2. di dare atto che alla luce delle vigenti disposizioni non pare sussistano le condizioni per il mantenimento della partecipazione in HERA S.p.A., nonostante la quota di partecipazione del Comune sia di fatto irrisoria;

3. di dare mandato al Segretario comunale di individuare le modalità per addivenire alla dismissione della partecipazione in Hera;

4. di inviare copia della presente deliberazione ai soggetti interessati ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e di comunicare l'esito della presente ricognizione con le modalità previste dal Decreto correttivo al Dipartimento del Tesoro, tramite il portale dedicato;

5. di dichiarare, con voti unanimi favorevoli palesemente espressi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della LR 21/2033 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

ALLEGATO A)

Analisi della situazione di fatto.

Il Comune di San Vito al Torre si trova nel territorio della Bassa Friulana, tra i Comuni di Palmanova e Cervignano del Friuli. Confina con i Comuni contermini di Visco, Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Romans d'Isonzo, Medea e Trivignano Udinese.

Il Comune di San Vito al Torre alla fine dell'anno 2014 ha avviato un programma di dismissione della partecipazione nella società ASDI Sedia ed alla data del 23.09.2016, risulta possedere alcune partecipazioni societarie:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
CAFC S.p.A.	0,77% del capitale sociale
NET S.p.A.	0,43% del capitale sociale
ASDI SEDIA S.p.A.	Dismessa (si attende definitiva liquidazione quota)
HERA S.p.A.	0,00004% del capitale sociale

Non vi sono costi diretti di funzionamento delle società partecipate che gravano sul bilancio del Comune di San Vito al Torre; non è prevista nemmeno alcuna forma di contribuzione o di impegno di capitale proprio.

Le società coinvolte dal Piano operativo di razionalizzazione sono le società CAFC S.p.A., NET S.p.A. e HERA S.p.A.

Le modalità di attuazione del Piano indicate per le singole società sono: cessione della partecipazione in HERA S.p.A.; contenimento dei costi di funzionamento di CAFC S.p.A. e di NET S.p.A. da

realizzare per il tramite del Comitato del Controllo Analogico; sollecitare gli organi di governo delle due società sulle necessità di aggregazione dei soggetti gestori del servizio all'interno degli ATO o delle UTI; nessun risparmio da conseguire per l'ente in base al Piano di razionalizzazione, non contenendo lo stesso alcuna spesa riferibile alle società, se non derivante dall'affidamento del servizio.

Le singole partecipazioni societarie:

RAGIONE SOCIALE	Partita IVA	Funzioni attribuite	Attività svolta in favore del Comune di San Vito al torre o attività di servizio pubblico	Percentual e di partecipazioni	Valore nominale della partecipapzione
CAFC S.p.A.	001585309303	Gestione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) e servizi collegati	Gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione	0,77%	Euro 310.364,85
NET S.p.A.	01933350306	Organizzazione delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, raccolta, trasporto e smaltimento e valorizzazione presso altri impianti delle frazioni differenziate recuperabili	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati.	0,43%	Euro 42.900,00
HERA S.p.A.	04245520376	Multiutility che opera nel settore del ambientale, nell'idrico, nel gas e nell'energia.		0,00004%	Euro 572,00

Partecipazioni di secondo livello.

La società NET S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

Società	Sede	Partia IVA	Quota di partecipazione
EXE S.p.A.	Piazza patriarcato 3 - UDINE	01856920309	24,42%
ECOSINERGIE SOC. CONS. A.R.L.	Via Caluzetto, 42 – Zona Industriale Pote Rosso – San Vito al tagliamento (PN)	01458550934	0,34%

La società CAFC S.p.A. detiene la partecipazione nelle seguenti società:

Società	Sede	Partita IVA	Quota di partecipazione
FRIULAB s.r.l.	Via del Cotonificio, 60 - UDINE	02214410306	81,40%
CONSORZIO ZIAC	In liquidazione commissariale (Delibera GR 2283 del 13.11.2015)		
BANCA DI UDINE			0,00040%
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE			0,00492%

La società HERA S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni:

Società	Quota di partecipazione
Herambiente S.p.A.	75%
Hera Comm srl	100%
AcegasApsAmga S.p.A.	100%
Hera trading srl	100%
Marche Mutiservizi S.p.A.	49,59%
Medea S.p.A.	100%
Sviluppo Ambiente Toscana srl	95%
Uniflotte srl	97%
Hera luce srl	100%
Acantho S.p.A.	77,36%
Ghirlandina solare s.r.l.	33%
Inrete Distribuzione Energia S.p.A.	100%

Heratech s.r.l.	100%
-----------------	------

Il Comune di San Vito al Torre partecipa inoltre al capitale dell'Autorità d'Ambito C.A.T.O. Centrale Friuli con una quota sociale pari allo 0,25% del capitale sociale complessivo. SI tratta di un consorzio di funzioni composto da tutti i 136 Comuni della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale di Udine. Il Consorzio svolge la funzione di organizzazione del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/1994 e dal D. Lgs. 152/2006. La partecipazione a tale Consorzio non rientra nel Piano di Razionalizzazione delle società partecipate.

La società CAFC S.p.A. è partecipata da tutti i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento e svolge il servizio di gestione del ciclo idrico integrato in qualità di gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149 bis e 173 del D. Lgs. 152/2006 per una durata dell'affidamento di anni 30 dal 01.01.2016 e termine al 31.12.2045. Si tratta della gestione di un servizio pubblico locale a rete, di rilevanza economica affidato con il modello dell' *"In house providing"*.

La società NET S.p.A. svolge il servizio pubblico locale di natura ambientale (servizio di igiene ambientale). Si tratta di una società interamente pubblica partecipata da tutti i Comuni per i quali svolge il servizio di igiene ambientale. Il servizio è affidato con il modello dell' *"In house providing"*. Anche per la società NET S.p.A. non è da escludere un futuro processo di aggregazione con altre società di gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La partecipazione alla società ASDI SEDIA S.p.A. è stata dismessa.

La società è stata trasformata in *"Agenzia per lo Sviluppo dei Distretti Industriali e Cluster s.r.l. consortile"*, in sigla ASDI. A seguito di tale trasformazione e modifica dello statuto sociale, è stata prevista la fuoriuscita dei soci pubblici, in attuazione della L.R. 3/2015. Il Comune di San Vito al Torre ha deliberato pertanto il recesso dalla società ed è in attesa di liquidazione della propria quota.

La partecipazione in HERA S.p.A. del Comune di San Vito al Torre è conseguenza di una complessa operazione societaria, con la quale AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. è confluita in HERA S.p.A. per effetto di fusione per incorporazione, previa cessione del ramo acqua Città di Udine da parte di AMGA a CAFC. I titoli azionari di HERA S.p.A. sono quotati in borsa; si tratta di multi utility che opera nel settore dell'ambiente, nel servizio idrico, del gas e dell'energia.

Alla luce delle vigenti disposizioni e dato atto che comunque la quota di partecipazione è irrisoria, pari allo 0,00004% del capitale sociale, non pare sussistano le condizioni per il mantenimento della partecipazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene realisticamente di conseguire risparmi non quantificabili a priori. Si ribadisce che le società partecipate non hanno alcun peso diretto sul bilancio del Comune di San Vito al Torre ed eventuali risparmi avranno effetto solo nei bilanci delle società.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line
il giorno 03.10.2017, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 18.10.2017

San Vito al Torre 03.10.2017

LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 29.09.2017

Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)

LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
Lì 03.10.2017

LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian